



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 22/01/2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2015, n. 2339

L.R. n. 4 /2013 - Tratturello "Pineto" in agro di Castellaneta, fg. n. 123, part. n. 11. Definizione transattiva procedimento di mediazione obbligatoria presso Camera di conciliazione degli instaurandi giudizi innanzi al Tribunale di Taranto. Riferimento contenzioso Avvocatura n. 66/14/FR, n. 2 giudizi Regione Puglia c/ Giovinnazzi Paola.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base del procedimento di conciliazione obbligatoria preventivo all'instaurazione del giudizi presso il Tribunale di Taranto condotto dall'avvocato Anna Condemi, legale officiato dall'Avvocatura regionale con Deliberazioni di G. R. n. 1747 e n. 1748 del 6/8/2014, nonché della preventiva istruttoria espletata dal funzionario del Servizio Parco Tratturi di Foggia, avv. Francesco Modugno, confermata dalla dirigente dello stesso Servizio e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- risulta, all'archivio del Servizio Parco Tratturi, che la zona demaniale su indicata, nel lontano 1960, fu oggetto di istanza di acquisto e di concessione, da parte della sig.ra Giovinnazzi Antonella, per uso agricolo e che il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, all'epoca competente in materia, rigettò l'istanza di acquisto;
- agli atti si rinviene un "Atto di Concessione Precaria di Suoli", repertorio n. 81174 del 13-5-1967, con il quale il Commissariato per la Reintegra del Tratturi assentiva in concessione, al sig. Russo Osvaldo, in nome e per conto proprio, l'area demaniale per una superficie di mq. 17.575, con scadenza il 31-7-1967;
- la sig.ra Giovinnazzi Antonella, con istanza datata 2-3-1971, acquisita al prot. del Commissariato Reintegra Tratturi, al n. 1040 del 5-3-1971, reiterava l'istanza di acquisto dell'area demaniale comunicando la realizzazione di un campo da golf che inglobasse tale area tratturale, ma a tale richiesta, agli atti d'ufficio, non risulta alcun riscontro;
- all'Ufficio Parco Tratturi, nel frattempo subentrato nella gestione demaniale armentizia, non era mai pervenuta alcuna notizia o istanza in merito all'utilizzo dell'area in oggetto;
- con nota n. 594 del 12-7-2007, il Corpo Forestale dello Stato di Taranto segnalava l'invasione, l'occupazione e la modifica dello stato dei luoghi del suddetto tratturello da parte dell'Azienda Agricola "Riva del Tessali", amministratore unico sig.ra Giovinnazzi Paola, per un'estensione di mq 17.020 comunicando, altresì, l'invio della comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente;
- seguiva trasmissione di Verbale di Contravvenzione di illecito amministrativo per violazione dell'art. 10 lett. A) del R.D. n. 3244/1923;
- l'Ufficio Parco Tratturi, con nota n. 1923 dell'8-8-2007, intimava all'azienda agricola lo sgombero dell'area tratturale ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- a seguito di tale intimazione l'azienda agricola presentava istanza, acquisita al prot. il 17-10-2007 al n. 2361, con la quale chiedeva l'autorizzazione all'occupazione provvisoria e relativa sistemazione precaria del suolo tratturale per una estensione pari a 500 mq. Nella stessa istanza si riconosceva l'occupazione abusiva e ci si impegnava a pagare le somme dovute;
- sopraggiungeva informativa del C.F.S. di Taranto circa il sequestro preventivo dell'area demaniale disposto dall'Autorità giudiziaria;
- per tale motivo l'Ufficio provvedeva a comunicare la sospensione dell'iter istruttorio relativo all'istanza di occupazione provvisoria e sistemazione precaria dell'area tratturale;
- ciò nonostante, l'azienda agricola "Riva dei Tessali", con istanza del 10-12-2007, reiterava la richiesta di autorizzazione all'occupazione temporanea;
- con nota n. 528 del 4-3-2008, l'Ufficio procedente, in relazione al processo verbale del C.F.S. di Taranto del 2-7-2007, quantificava e comunicava la somma dovuta quale indennità di abusiva occupazione relativa agli ultimi cinque anni indicando, altresì, i riferimenti legislativi applicati per la determinazione di quanto dovuto;
- l'azienda agricola, tuttavia, proponeva di delocalizzare il transito del tracciato tratturale su una porzione di terreno di propria proprietà adiacente all'area in contestazione;
- in via interlocutoria l'Ufficio, con nota racc. A/R prot. n. 1365 del 3-6-2008, valutava, in linea di massima, positivamente la proposta e si dichiarava favorevole al rilascio di una concessione provvisoria dell'area demaniale, previa acquisizione del parere favorevole della Sovrintendenza e del pagamento delle sanzioni e delle indennità dovute per l'abusiva occupazione, così come richiesto nella sopracitata nota n. 528;
- a fronte di tale apertura dell'Ufficio, l'azienda agricola, con lettera del 26-8-2008, opponeva la non necessità del parere della Sovrintendenza, per i motivi nella stessa citati, e riguardo alle sanzioni ed alle indennità richieste le riteneva non congrue in quanto non commisurate alla convenzione nazionale tra la Federazione Italiana Golf e la Confagricoltura (la quale riconduceva i campi da golf alla stregua di utilizzazioni agricole o silvo pastorali);
- con nota racc. A/R prot. n. 2420 del 22-10-2008, l'Ufficio precisava che tale convenzione non era contemplata dalla normativa regionale di settore e, pertanto, ai fini concessori, non si poteva ritenere che l'affidamento di un'area demaniale da convertire in campo da golf, inserito in una esclusiva struttura ricettizia, fosse equiparata ad un uso agricolo;
- la corrispondenza riprendeva, dopo circa tre anni, con lettera dell'azienda agricola, prot. d'Ufficio n. 5258 del 5-4-2011, con la quale riconfermava la disponibilità, già espressa nel 2008, a delocalizzare il tracciato del tratturo su altra area limitrofa di proprietà. Nel contempo, nel dichiarare di accollarsi le spese dei lavori da farsi, sosteneva che le stesse dovessero essere scomutate dai canoni pregressi;
- in previsione dell'imminenza dell'adozione del Piano Comunale dei Tratturi da parte del Comune di Castellaneta, peraltro a tutt'oggi non ancora avvenuta, l'Ufficio, con nota n. 11059 del 25-7-2011, comunicava il rinvio della richiesta delocalizzazione unitamente alla presa in considerazione della richiesta di compensazione tra le indennità di occupazione e spese dei lavori;
- l'azienda agricola, preso atto del rinvio, richiedeva di conoscere la determinazione del canone annuo al fini della concessione provvisoria, determinazione che l'Ufficio, con nota racc. A/R n. 1927 del 31-3-2013, comunicava, invitando la stessa a corrispondere anche le somme per le indennità già richieste;
- ancora una volta, tuttavia, si rinviava la soluzione della questione: infatti, la sig.ra Paola Giovinazzi, amministratore unico dell'azienda agricola "Riva dei Tessali", con lettera del 7-3-2013, acquisita al prot. d'Ufficio il 21-2-2013 al n. 5308, comunicava che la richiesta di concessione era formulata in nome e per conto dell'Associazione sportiva, no-profit, "Golf Club Riva dei Tessali", mai comunicato prima, nella persona del vice presidente, sempre, sig.ra Paola Giovinazzi. Per tale motivo riteneva applicabili gli artt. 20 e 21, lett. B), della L.R. n. 4 del 2013, sebbene erroneamente indicata con la L.R. n. 23 del 2-11-2011, i quali prevedono una riduzione del canone del 30%;
- l'Ufficio, accogliendo anche tale richiesta, con nota racc. A/R prot. n. 6560 del 12-4-2013, richiedeva la

documentazione necessaria e comunicava i nuovi importi;

- con lettera del 23-4-2013, al prot. d'Ufficio al n. 7391 del 29-4-2013, perveniva in allegato la documentazione richiesta senza, peraltro, alcun riferimento alle somme richieste;
- nel frattempo si aveva notizia della Sentenza del Tribunale di Taranto, sezione di Ginosa, n. 89/2012, della perdita di efficacia del sequestro preventivo del tratturo demaniale in oggetto;
- a seguito di tale sentenza l'Ufficio, con nota racc. A/R prot. n. 5406 del 2-4-2014, allo scopo di porre fine a tale annosa vicenda, sollecitava Formai Associazione sportiva "Golf Club Riva dei Tessali" a regolarizzare la richiesta e a versare quanto dovuto, con l'accolto abbattimento del 30% del canone, assegnando un termine ultimo;
- tale termine è scaduto inutilmente.

CONSIDERATO CHE

- per quanto finora illustrato l'Ufficio Parco Tratturi ha rimesso la questione all'attenzione dell'Avvocatura, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione, mediante il recupero delle somme dovute in uno all'estromissione dall'area demaniale ed al ripristino dello stato dei luoghi abusivamente occupati ormai da circa un cinquantennio senza aver mai versato alcuna somma;
- l'Avvocatura regionale, con Deliberazioni di G.R. nn. 1747 e 1748 del 6/8/2014, ha officiato l'avvocato Anna Condemi, avvocato esterno all'Amministrazione, alla rappresentanza in giudizio della Regione Puglia;
- in sede di Conciliazione obbligatoria, preventiva all'instaurarsi dei giudizi, l'avv. Condemi ha colto la piena disponibilità della sig.ra Giovinazzi Paola, la quale, al fine di evitare i giudizi, ha riconosciuto legittime le pretese dell'Amministrazione regionale e i crediti vantati e chiesto di definire transattivamente la questione.

ATTESO CHE

- la transazione suddetta non reca alcun pregiudizio agli interessi dell'Amministrazione, dichiarandosi la sig.ra Giovinazzi disponibile al pagamento non solo dei canoni arretrati, ma anche di tutte le spese di giudizio, come meglio specificato nell'atto di transazione, e riconoscendo la fondatezza dell'azione giudiziaria intentata dall'Amministrazione regionale.

TUTTO CIO' PREMESSO

con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:

- autorizzare e, conseguentemente, delegare la dirigente pro tempore dell'Ufficio Parco Tratturi alla sottoscrizione dell'atto di transazione allegato al presente provvedimento per fame parte integrante;
- demandare alla dirigente pro tempore dell'Ufficio Parco Tratturi ogni successivo adempimento;
- di dare atto che tutte le spese relative al procedimento giudiziario in corso sono a carico della sig.ra Paola Giovinazzi, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La somma di € 49.055,58 verrà corrisposta dalla sig.ra Paola Giovinazzi in 24 rate mensili mediante bonifici bancari, come specificato dal piano di ammortamento allegato, con accredito sul conto corrente postale n. 170704 intestato a "Regione Puglia - Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 3061170 - Codice SIOPE n. 3210 - per € 48.801,00 quale sorta capitale e con imputazione al cap.3072004 per interessi quantificati in € 254,58 codice SIOPE 3113. P.C.I. 3.02.03.01.001. Si da atto che importo, con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versato mensilmente ed accertato secondo il principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011 per le entrate rateali.

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario del Servizio Parco Tratturi di Foggia, dalla dirigente del Servizio medesimo e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;
- di autorizzare la proposta di transazione pervenuta dalla sig.ra Giovinazzi, concordata con l'Avvocatura regionale e definitivamente predisposta dal Servizio Parco Tratturi, allegata al presente provvedimento per fame parte integrante;
- di conferire alla dirigente del Servizio Parco Tratturi, avv. Costanza Moreo, nata a Foggia il 11.09.1976, l'incarico ad intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella sottoscrizione dell'atto di transazione come allegato al presente provvedimento, e ad operare tutte le necessarie modificazioni e rettifiche che dovessero rendersi opportune;
- di demandare al Servizio Parco Tratturi ogni conseguente adempimento;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano